

## Informativa

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni.

Il Decreto, persegue l'obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l'integrità dell'azienda di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa

Il “whistleblowing” è la denuncia o la segnalazione di un illecito da parte di un soggetto interno all'azienda, scoperto a causa e durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

Il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'azienda, quali principalmente:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 oppure mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dai Modelli 231;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o riguardanti il mercato interno; di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le persone segnalanti beneficiano di protezione a condizione che abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto.

La tutela e la protezione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante:

- lavoratori dipendenti pubblici e privati;
- lavoratori autonomi;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'azienda;
- persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

La segnalazione può essere effettuata all'O.d.V. con le seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata postale, compilando il “Modulo segnalazione”, all’indirizzo: [INFO@COOPCOMPASS.IT](mailto:INFO@COOPCOMPASS.IT)
- a mezzo telefonico al numero +39058541413 , attivo nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 12
- direttamente, fissando appuntamento a mezzo postale o telefonico

Si precisa che il diritto all’anonimato non si applica ai seguenti casi:

1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ottenere un ingiusto vantaggio per se stessi, o ingiusta accusa verso colleghi collaboratori o superiori);
2. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto (reati di natura finanziaria, reati contro il terrorismo nazionale e internazionale, reati finanziari che sono perseguiti d’ufficio dall’Autorità Giudiziaria).